

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 11920/15 R.G. promossa da

XXX s.r.l., con sede a Terni (avv. \*);

- ATTRICE

contro

YYY s.r.l., con sede a Bologna (abogado \*);

- CONVENUTA

\* \* \*

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

<<- in via istruttoria, ammettere le prove orali domandate dalla parte opponente con la propria memoria depositata ex art. 183, comma VI, n. 2, cpc, da intendersi per tale parte qui integralmente riportata e trascritta;

- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per i titoli di cui si tratta alla odierna opponente alla parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3904/2015, emesso dal Giudice Designato del Tribunale di Bologna in data 25 maggio 2015, della cui opposizione si tratta, con ciò assolvendo nel miglior modo la stessa parte opponente;

- sempre nel merito, in via subordinata, per la eventualità che il giudice adito vada in diverso avviso, accertare e dichiarare che ogni ragione di credito di parte opposta in ipotesi dimostrata ed accoglienda in questo giudizio, deve intendersi ed è compensata, per corrispondente ed equivalente importo, dalle contrapposte ragioni di credito della parte opponente a titolo di risarcimento danni da altrui responsabilità contrattuale e, per l'effetto, che nulla è dovuto per i titoli di cui si tratta dalla odierna opponente alla parte opposta, con ciò assolvendo nel miglior modo la parte opponente;

- ancora nel merito, ma in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che, per effetto delle pattuizioni recate dalla scrittura, avente efficacia novativa, intercorsa fra le parti in data 21.3.2016 nella pendenza del giudizio e prodotta da parte opposta con la propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 cpc, depositata il giorno 30.1.2017, accertare e dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3904/2015, emesso dal Giudice Designato del Tribunale di Bologna in data 25 maggio 2015, della cui opposizione si tratta, con ciò assolvendo nel miglior modo la stessa parte opponente.

Con vittoria di competenze legali e spese di lite.>>

Si richiamano qui le conclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.:

<<La difesa della opponente XXX s.r.l., richiamato qui tutto quanto dedotto e domandato con i propri precedenti scritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, cpc, chiede ammettersi e disporsi, ancorché senza inversione dell'onere della prova, all'evidenza incombente su parte opposta, i seguenti mezzi istruttori:

A) INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante della società opposta sui seguenti capitoli

1) vero che la opponente XXX s.r.l., avvalendosi nell'esercizio della propria attività di impresa della collaborazione della società opposta YYY s.r.l., ha affidato a quest'ultima lo svolgimento di alcuni propri servizi di "logistica integrata", in particolare riguardanti la distribuzione delle produzioni panarie della società PPP s.r.l. e la distribuzione di "ovoprodotti" della linea ..., marchio registrato di appartenenza della società Gruppo XXX s.r.l.;

2) vero, in particolare, che la odierna opposta YYY s.r.l. si è obbligata alle seguenti prestazioni:

a) prelievo della merce prodotta presso lo stabilimento della società PPP s.r.l. sito in Muggiò (MB) e delle uova giacenti presso i depositi ...;

b) trasporto della merce così presa in consegna sino ai propri depositi siti in Bologna;

c) organizzazione, presso i predetti propri depositi, di quanto occorrente, anche in termini logistici, alla consegna delle merci ai singoli clienti destinatari "finali" dei prodotti alimentari dei quali si è detto, nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate con la committente XXX s.r.l.;

3) vero che l'odierna opposta ha ripetutamente violato le disposizioni ricevute relativamente alla custodia, alla conservazione ed alla consegna delle merci affidatele, non osservando i tempi prescritti e le modalità imposte o, comunque, dettate dalla ordinaria diligenza;

4) vero, in particolare, che la commissionaria ha omesso di osservare le prescrizioni di legge dettate in materia di documentazione fiscale e contabile delle operazioni fiscalmente rilevanti connesse e conseguenti allo svolgimento delle mansioni alla medesima affidate;

5) vero, soprattutto, che YYY s.r.l. ha dato luogo ad una serie di disservizi, in particolare consegnando i prodotti alla medesima affidati in misura inferiore rispetto alla quantità convenuta con i clienti finali ed, addirittura, in ritardo rispetto alle prescrizioni impartite;

6) vero, in particolare, che i clienti finali destinatari delle predette errate prestazioni di parte opposta, erano i seguenti clienti del produttore PPP s.r.l. e del produttore Gruppo XXX s.r.l. e precisamente le Case di reclusione di Reggio Emilia e di Modena, la Scuola di Formazione PS di Parma ed i clienti "privati" ... Market, Conad ..., Simply..., Conad..., Conad...;

7) vero che, stanti i richiamati disservizi, tutti i predetti clienti finali hanno rifiutato e respinto le consegne loro destinate;

8) vero che a seguito dei rappresentati inadempimenti di YYY s.r.l., la opponente XXX s.r.l. è stata chiamata a rispondere ai propri committenti delle inadempienze di cui si tratta;

9) vero che il mancato adempimento degli obblighi gravanti sulla YYY s.r.l. è stato oggetto delle contestazioni e della corrispondenza, prodotte in atti e che si mostrano ad esso rispondente (docc. da n. 1 a n. 7), inviata a XXX s.r.l. dai propri clienti produttori e dai clienti di questi ultimi;

10) vero che parte opponente, attraverso i propri responsabili, ha ogni volta ed immediatamente "girato" alla stessa YYY s.r.l. le contestazioni ricevute dai clienti finali, intimando alla commissionaria, ogni volta, di rendersi puntuale nell'adempimento delle obbligazioni assunte e, ciò, sia a mezzo comunicazioni scritte che a mezzo di comunicazioni telefoniche;

11) vero che le prestazioni rappresentate nelle fatture n. 7 e n. 8 emesse da YYY s.r.l. e prodotte in atti, poste anch'esse a base dell'impugnato provvedimento, non sono mai state rese in favore della opponente atteso che esse si riferiscono al mese di febbraio 2015, allorché il rapporto contrattuale di cui si tratta era stato "interrotto" per recesso della odierna opponente con decorrenza ed efficacia dalla data del 3.2.2015 come da comunicazione della opponente stessa in pari data, che si mostra ad esso rispondente (doc. n. 8);

B) PROVA PER TESTIMONI sui capitoli di interrogatorio formale come sopra articolati, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, con testi i signori A...C..., M...S..., P...P..., C...P..., G...S..., M...R..., residenti in Terni.

Con riserva di ulteriori istanze anche a prova contraria>>.

**Per la convenuta:**

<<Si riporta agli atti; rilevata la assoluta infondatezza dei motivi di opposizione, considerati il tempo trascorso e la condotta dilatoria della controparte anche per il mancato adempimento

dell'accordo, chiede il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese>>.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Era auspicabile una integrale soluzione amichevole, ma gli inviti del giudice non sono stati accolti.

2.

Si verte in ipotesi di opposizione a **decreto ingiuntivo**. Il **decreto** opposto, depositato in forma telematica il **3 giugno 2015** con n. **3904**, emesso su ricorso della società **YYY s.r.l.**, ha ingiunto alla società **XXX s.r.l.** di pagare la somma capitale di **euro 86.103,40** (oltre interessi legali <<come da domanda>> e spese processuali) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i servizi di cui alle nove fatture (quattro emesse nel 2014, cinque nel 2015) allegate, con altri documenti, al ricorso.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo si afferma:

<<1) che la **YYY s.r.l.** è creditrice della **XXX s.r.l.** (C.F. e P. IVA: ...) in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, Dott. Gianni Tarozzi, con sede legale in Terni (TR), Via ... dell'importo di € 86.103,40.=, per le causali di cui alla fattura n. 36 del 30.11.2014 di importo pari ad € 1.128,50.= (cfr. doc. n. 1), alla fattura n. 37 del 01.12.2014 per l'importo di € 11.224,00.= (cfr. doc. n. 2), alla fattura n. 38 del 01.12.2014 per l'importo di € 22.399,20.= (cfr. doc. n. 3), alla fattura n. 40 del 31.12.2014 per l'importo di € 854,00.= (cfr. doc. n. 4), alla fattura n. 1 del 01.01.2015 per l'importo di € 23.332,50.= (cfr. doc. n. 5), alla fattura n. 2 del 01.01.2015 per l'importo di € 12.200,00.= (cfr. doc. n. 6), alla fattura n. 3 del 31.01.2015 per l'importo di € 854,00.= (cfr. doc. n. 7), alla fattura n. 7 del 01.02.2015 per l'importo di € 11.712,00.= (cfr. doc. n. 8) e alla fattura n. 8 del 01.02.2015 del 01.02.2015 per l'importo di € 22.399,20.= (cfr. doc. n. 9);

2) che vani sono risultati i solleciti di pagamento svolti dallo scrivente difensore con missiva datata 12.02.2015 inviata in pari data a mezzo fax e notificata anche tramite PEC nei riguardi della società debitrice, la quale non ha, a tutt'oggi, corrisposto gli importi in questa sede ingiunti (cfr. doc. n. 10);

3) che la certificazione dell'estratto di Libro Sociale sottoscritta in data 24.03.2015 dalla Dott.ssa Rosalia Scuderi, Notaio in Bologna, rileva la contabilità della società ricorrente in ordine all'attività prestata in favore della società debitrice (cfr. doc. n. 11); [...]>>.

3.

La causa è stata promossa da **XXX s.r.l.** con citazione notificata il 20 luglio 2015. L'opponente ha chiesto l'integrale revoca del decreto opposto o, in subordine, accertarsi la compensazione tra <<ogni ragione di credito di parte opposta in ipotesi dimostrata>> e le <<contrapposte ragioni di credito della parte opponente a titolo di risarcimento danni da altrui responsabilità contrattuale>> sino a dichiarare che <<nulla è dovuto per i titoli di cui si tratta dalla odierna opponente alla parte opposta>>.

In estrema sintesi l'opponente:

a) pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale (finalizzato alla distribuzione di <<produzioni panarie della società PPP s.r.l.>> e di <<"ovoprodotti" della linea ...>>) posto a fondamento della domanda monitoria, ha eccepito il grave inadempimento dell'opposta sul rilievo che la convenuta ha consegnato a clienti di **XXX s.r.l.** <<prodotti ... in misura significativamente inferiore rispetto alla quantità convenuta ed, addirittura, in significativo ritardo rispetto alle prescrizioni impartite>> dando così luogo ad <<una rilevante serie di disservizi>>.

In linea generale dunque l'opponente ha affermato che **YYY s.r.l.** ha eseguito male le prestazioni contrattualmente dovute (così si legge in citazione:

<<INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE, SOTTO IL PROFILO DEL

"AN DEBEATUR". La opponente **XXX s.r.l.**, è impresa operante nel settore dei servizi di logistica integrata e di trasporto che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e che al fine di garantire una diffusione capillare ed efficiente dei propri servizi spesso si avvale di ditte qualificate a cui affida l'esecuzione di servizi di logistica integrata sul territorio. La opponente **XXX s.r.l.** si è

*avvalsa nell'esercizio della propria attività di impresa della collaborazione della società opposta YYY s.r.l. alla quale ha affidato lo svolgimento di alcuni propri servizi di "logistica integrata", in particolare riguardanti la distribuzione delle produzioni panarie della società PPP s.r.l., corrente in Terni, Via ... e la distribuzione di "ovoprodotti" della linea ..., marchio registrato di appartenenza della società Gruppo XXX s.r.l., con sede in Terni, Via .... In particolare, la odierna opposta YYY s.r.l., garantendo di essere in possesso della organizzazione dei mezzi necessari e con gestione della attività a proprio rischio, si è obbligata ad erogare in favore della committente XXX s.r.l. e per i clienti di essa (in particolare, per PPP s.r.l. e Gruppo XXX s.r.l.) una serie di servizi "logistici" ed in particolare, per quanto in questa sede interessa, la YYY s.r.l. si è obbligata al prelievo della merce prodotta presso lo stabilimento della società PPP s.r.l. sito in Muggiò (MB) e delle uova giacenti presso i depositi ..., del trasporto della merce così presa in consegna sino ai propri depositi siti in Bologna, stabilimenti nei quali la medesima parte opposta provvedeva ad organizzare la consegna delle merci ai singoli clienti destinatari della ricezione dei prodotti alimentari dei quali si è detto, per così, infine, provvedere alla effettiva consegna della merce stessa nei tempi e con le modalità previste, appunto, presso i clienti finali della odierna parte opponente. Sta di fatto, però, che l'odierna opposta si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni sulla medesima gravanti in forza dell'indicato titolo, non avendo in molti casi, come appresso si avrà modo di illustrare ed, all'occorrenza, anche di dimostrare, provveduto alla custodia, alla conservazione ed alla consegna delle merci affidate, nei tempi prescritti e secondo le modalità contrattualmente imposte o dettate dalla ordinaria diligenza applicabile alla fattispecie e avendo la medesima, in numerosissimi casi, omesso di osservare le prescrizioni di legge e contrattuali dettate in materia di documentazione fiscale e contabile delle operazioni fiscalmente rilevanti connesse e conseguenti allo svolgimento delle mansioni alla medesima affidate. E', infatti, accaduto che YYY s.r.l. abbia dato luogo ad una rilevante serie di disservizi, in particolare consegnando alle varie strutture clienti del produttore PPP s.r.l. e di Gruppo XXX s.r.l., fra le quali vanno annoverati enti pubblici (case di reclusione di Reggio Emilia e di Modena, Scuola di Formazione PS di Parma) e clienti "privati" (... Market, Conad ..., Simply..., Conad..., Conad..., ecc.) i prodotti alla medesima affidati in misura significativamente inferiore rispetto alla quantità convenuta ed, addirittura, in significativo ritardo rispetto alle prescrizioni impartite, tanto che le consegne, in taluni casi, sono state addirittura rifiutate e respinte. Le rappresentate circostanze hanno determinato gravissime ripercussioni in danno della odierna opponente, essendo stata la medesima chiamata a rispondere ai propri committenti delle inadempienze di cui si tratta, riconducibile ad esclusiva responsabilità e colpa della subcommissionaria opposta. Il mancato adempimento degli obblighi gravanti sulla YYY s.r.l. è ampiamente dimostrato anche dalla corrispondenza, come appresso prodotta, intercorsa fra l'odierna opponente, i propri clienti produttori ed i clienti di questi ultimi dei quali si è sopra fatta nominativa indicazione, corrispondenza puntualmente girata, per "denuncia" e per ogni conseguenza di legge, alla stessa YYY s.r.l.>>);*

**b)** ha contestato la carenza di prova in ordine al *quantum debeatur*, non essendovi corrispondenza tra la pretesa dell'opposta e <<le pattuizioni intervenute fra le parti in costanza di rapporto>>. In altri termini, secondo l'opponente le fatture non corrispondono alle prestazioni eseguite né agli accordi sulla misura del corrispettivo: l'opponente però nulla dice per ristabilire quella corrispondenza (così in citazione: <<Fermo quanto qui sopra dedotto e dimostrato sotto il profilo dell'an debeatur, parte opponente non può non far anche rilevare al Giudice, ancorché per soli fini tuzioristici, come in ogni caso l'ammontare della pretesa "pecuniaria" avanzata in questa sede dalla parte opposta non trovi, neppure sotto il profilo del quantum debeatur, corrispondenza alcuna con la realtà dei fatti e con le pattuizioni intervenute fra le parti in costanza di rapporto. E' e resta onere di parte opposta dimostrare la corrispondenza, per quantità e qualità, del preteso corrispettivo delle proprie (inadempite) prestazioni, rispetto ai patti contrattuali e vorrà, pertanto, la medesima provvedere nel senso indicato, non potendo la stessa unilateralmente determinare, attraverso la emissione di proprie fatture, il corrispettivo in ipotesi alla medesima spettante>>);

c) ha specificamente contestato la pretesa creditoria relative alle fatture n. 7 e n. 8 emesse entrambe il 1 febbraio 2015 perché nessuna prestazione era stata resa dall'opposta nel mese di febbraio 2015 dopo il recesso di XXX s.r.l. dal contratto (si legge in citazione: <<In ogni caso, oltre a contestarsi, in questa sede e per quanto possa occorrere, gli ammontari risultanti dalle fatture prodotte da controparte in sede di procedimento monitorio, non corrispondenti per quantità e qualità alle prestazioni rese nell'interesse della parte opponente, meritano particolare contestazione di non debenza le fatture n. 7 e n. 8 emesse da YYY s.r.l. in data 1.2.2015, atteso che nessuna prestazione la medesima opposta ha reso in favore della opponente nel mese di febbraio 2015, essendosi il rapporto contrattuale di cui si tratta "interrotto" per recesso della odierna opponente con decorrenza ed efficacia dalla data del 3.2.2015, con decorrenza dal giorno successivo, come da comunicazione della opponente in pari data, che in copia appresso si produce>>);

d) ha affermato di aver subito danni dall'inadempimento della convenuta. Si rimanda alla integrale lettura dell'atto di citazione.

4.

Costituitasi il 21 dicembre 2015 la convenuta YYY s.r.l. ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e in subordine la condanna dell'attrice <<in via equitativa>> al <<risarcimento dei danni patrimoniali subiti e dovuti all'inadempimento contrattuale ex adverso posto in essere>>, per le ragioni di cui alla comparsa di risposta, qui integralmente richiamata.

5.

Respinte le prove proposte dall'opponente, acquisiti i documenti prodotti, la causa viene in decisione.

6.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

7.

Come pacifico in atti, in corso di causa le parti avevano sottoscritto un contratto denominato <<convenzioni transattiva>> datato 21 marzo 2016 in forza del quale dietro il pagamento di euro 43.000,00 in favore dell'opposta, e precisamente <<con l'esecuzione di quanto sopra e solamente a seguito della ricezione del pagamento dell'intera somma di euro 43.000,00>>, ogni rapporto economico sarebbe stato definito. L'effetto sul processo in corso era dunque subordinato all'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di XXX s.r.l.

E' però altresì pacifico che l'opponente ha pagato solo una parte della somma pattuita (euro 25.200,00 dice la convenuta in comparsa conclusionale: <<La presente difesa ha fatto di tutto per accogliere l'invito del Giudice a trovare un accordo, che avesse potuto evitare il prosieguo di un defatigante giudizio, nonostante la controparte pur avendo sottoscritto una transazione non ha di fatto dato seguito a quanto in essa previsto, ed difatti all'interno della memoria ex all'art. 183, comma VI, c. p.c., n.2), e 3) la società opposta YYY s.r.l. ha depositato l'accordo transattivo sottoscritto con la società opponente XXX s.r.l., datato 21.03.2016., che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio da parte della XXX s.r.l. di euro 43.000,00, entro e non oltre il 10 febbraio del corrente anno, il quale è stato onorato solo parzialmente e cioè con il pagamento di euro 25.200,00, rendendo pertanto tale accordo nullo per inadempimento, così come previsto dalla transazione stessa, essendo i termini previsti nella stessa perentori>>) e che, come pattuito tra le parti, in caso di inadempimento o di ritardo da parte dell'opponente l'opposta avrebbe conservato <<da subito libertà d'azione>> e il diritto di <<azionare il proprio credito residuo>> (v. il testo della transazione prodotta dalla convenuta con la memoria n. 3).

In altri termini, l'opponente non ha integralmente pagato né l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo opposto né la minor somma pattuita <<a mero titolo transattivo>> e <<a saldo e stralcio>> il 21 marzo 2016.

Il tempestivo e integrale pagamento della somma di euro 43.000 era posta come condizione (<<Con l'esecuzione di quanto sopra e solamente a seguito della ricezione del pagamento dell'intera somma di euro 43.000,00>>) per l'effetto estintivo del rapporto controverso e dei riflessi sul processo in corso (<<Con l'esecuzione di quanto sopra e solamente a seguito della ricezione del

*pagamento dell'intera somma di euro 43.000,00 ogni rapporto economico tra le parti si intenderà definito. Diversamente, nell'ipotesi di inadempimento e/o ritardo nel pagamento di quanto sopra indicato e di mancato pagamento dell'importo predetto, la YYY s.r.l. avrà da subito libertà d'azione e, senza necessità di alcun adempimento e/o formalità, avrà diritto di azionare il proprio credito residuo>>). Solo l'integrale esecuzione di quanto previsto in transazione il contratto 21 marzo 2016 avrebbe definito anche il processo il corso determinando la cessazione della materia del contendere. In altri termini, non si tratta di transazione novativa.*

Pertanto, è inconsistente la tesi, affermata dall'opponente in comparsa conclusionale, secondo cui è cessata la materia del contendere per il solo fatto della stipula di quella transazione, in realtà rimasta in buona parte inadempita. All'udienza di precisazione conclusioni il difensore dell'opposta ha prodotto in cartaceo i documenti che erano già stati prodotti in telematico nella fase monitoria. In comparsa conclusionale l'opponente eccepisce la tardività e la nullità se non l'inesistenza della produzione così effettuata. L'eccezione in tal modo formulata non può essere accolta posto che:

- la produzione in forma cartacea determina in linea generale una irregolarità sanabile tramite il deposito telematico;
- nel caso di specie non si discute di documenti da prodursi in corso di istruttoria entro le barriere preclusive di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c. ma di documenti già ritualmente prodotti in fase monitoria, ossia a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via telematica, e da ritenersi per ciò solo acquisiti al processo (nella sostanza, dunque, la produzione fatta all'udienza di precisazione conclusioni dal difensore dell'opposta riguarda quella che nella prassi viene chiamata copia di cortesia);
- i documenti prodotti da YYY s.r.l. in fase monitoria erano pienamente conoscibili, ed anzi sono stati concretamente ed effettivamente conosciuti, da XXX s.r.l. abilitata, quale parte ingiunta, ad accedere al fascicolo elettronico della fase monitoria: tanto è vero che l'atto di citazione in opposizione fa espressa menzione di tutti quei documenti e prende posizione sugli stessi (in particolare sulle fatture numero 7 e 8 del 2015); in altri termini, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente né alcuna tardiva produzione ad opera dell'opposta in corso di causa;
- non vi è alcuna contestazione circa la corrispondenza dei documenti prodotti in cartaceo dall'opposta a quelli già prodotti telematicamente in fase monitoria: ad ogni modo, nel caso di specie neppure l'omessa produzione cartacea avrebbe determinato effetti rilevanti ai fini della decisione, come di seguito si dirà;
- va richiamato in linea generale il principio di acquisizione e di non dispersione della prova (v. già **Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498** e più di recente **Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475**: <<*i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si è sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice*>>; nonché, da ultimo, **Cass., sez. I, 18 maggio 2017, n. 12548**, in *Corr. giur.*, 2017, 1390, o **Cass., sez. I, ord. 26 ottobre 2017, n. 25513**);
- i documenti della fase monitoria sono considerati producibili anche in un eventuale giudizio di appello (cfr. **Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 8693**): ad ogni modo, ragioni di economia processuale (anche dal punto di vista dell'attività difensiva delle parti) e garanzia del buon andamento della giustizia, alla luce delle potenzialità del processo civile telematico, rendono nel caso di specie superflua una rimessione in istruttoria al solo fine di consentire all'opposta di regolarizzare la produzione cartacea mediante il deposito telematico nel fascicolo elettronico di parte (la rimessione in istruttoria era un tempo, e cioè quando i decreti ingiuntivi non erano emessi in forma telematica, l'unica via praticabile da chi [fra le altre pronunce emesse dallo scrivente, v. Trib. Bologna, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 385, a definizione di causa promossa nel 2005] riteneva di non aderire al diverso orientamento della sopravvenuta inutilizzabilità in primo grado dei documenti ritirati col fascicolo di parte e non più depositati con la comparsa conclusionale);

- i documenti in questione, noti ad entrambe le parti e sui quali si è dispiegato ampiamente il contraddittorio nell'arco dell'intero processo, sono e devono essere oggetto di cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il quale può (deve) legittimamente accedervi in via telematica, senza con ciò – e per le ragioni spiegate anche dalla Cassazione – colmare una lacuna difensiva della parte opposta: a tal proposito il magistrato investito della decisione, e che già in passato poteva acquisire quei documenti richiedendo la condivisione del fascicolo monitorio al magistrato dello suo stesso ufficio autore del decreto telematico, oggi può altresì ottenere quel risultato in via diretta, attivando la funzione di acquisizione del <<fascicolo collegato>> tramite la consolle del magistrato, ossia, semplicemente, cliccando – come ormai si dice in italiano corrente (cfr. tra gli altri il vocabolario della Treccani) - sul pulsante rosso in alto a destra nel menu dei comandi e dopo aver eseguito la ricerca del fascicolo monitorio al fine della sua estrazione. Ed ecco infatti di seguito la riproduzione di alcuni dei documenti prelevati direttamente, previa estrazione del fascicolo n. 7672/15 R.G. (quello relativo al procedimento monitorio), dal fascicolo elettronico formato col deposito in via telematica del ricorso per decreto ingiuntivo: si tratta delle fatture azionate e del riepilogo contabile che dà tra l'altro evidenza di pagamenti parziali

(OMISSIS)

In conclusione, superflua la regolarizzazione della produzione di documenti già suscettibili di acquisizione al fascicolo elettronico ed in effetti nella disponibilità del giudice tenuto ad esaminarli, non si ravvisa alcuna nullità né tantomeno inesistenza della produzione dei documenti già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.

9.

Passando al merito della causa, solo in comparsa conclusionale l'opponente afferma che <<per la gran parte>> le prestazioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo <<non sono mai state effettuate e per la restante parte sono state eseguite in maniera errata [...]>> (pag. 2; v. anche a pag. 4: <<l'opposizione svolta in questa sede deve essere accolta poiché parte opposta non ha mai eseguito, né ha mai fornito (o anche solo tentato di fornire) la prova di aver eseguito le prestazioni per le quali ha improbabilmente agito in via monitoria dinanzi all'intestato Tribunale. Di fronte alla integrale contestazione del credito ingiunto con il provvedimento in questa sede oggetto di opposizione e nonostante la pur proposta eccezione che le asserite prestazioni in forza delle quali sarebbero state emesse le fatture allegate al ricorso monitorio per la gran parte non sono mai state effettuate e per la restante parte sono state eseguite in maniera errata, YYY s.r.l. si è limitata alla apodittica affermazione di aver "... legittimamente operato ..." e di aver esattamente adempiuto la propria prestazione "... come emerge chiaramente dalle diverse fatture emesse e mai riscosse ...". La richiamata asserzione avversaria non solo non corrisponde al vero, ma soprattutto è rimasta semplice ed inutile affermazione del preteso creditore, non suffragata da alcun elemento di prova, né documentale, né orale, elemento di prova che controparte non solo non ha fornito, ma non ha neppure tentato di fornire, non formulando, addirittura, nessuna ipotetica richiesta istruttoria in tal senso>>). Anzi, l'opponente sostiene (pag. 2) di aver sollevato questa contestazione già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si tratta di affermazione sorprendente e smentita dalla semplice lettura dell'atto di citazione. Rilevata anche in questo caso l'assoluta genericità dell'argomento difensivo (v. il vago riferimento alle prestazioni che si dice <<per la gran parte [...] mai [...] effettuate>>), è sufficiente osservare che il primo dei motivi di opposizione (peraltro anch'esso del tutto genericamente sviluppato: non basta il mero richiamo ai documenti prodotti) si fonda al contrario sull'affermazione dell'asserita cattiva (negligente, difforme dagli accordi contrattuali o da previsioni di legge) esecuzione della prestazione ad opera di YYY s.r.l., il che contrasta logicamente con la diversa tesi dell'assoluto inadempimento. Ciò è confermato non solo dal tenore della (generica) contestazione formulata in citazione (consegna di prodotti in misura minore rispetto a quella convenuta, ritardo nelle consegne)

ma anche e soprattutto dal fatto che solo rispetto alle fatture n. 7 e n. 8 del 2015 l'opponente ha chiaramente affermato l'assoluta mancata esecuzione delle prestazioni.

Per altro verso, nonostante l'onere di tempestiva e specifica contestazione desumibile dalla legge processuale e nonostante l'esplicito invito del giudice alla sintesi e alla chiarezza (si rimanda al verbale 18 febbraio 2017: <<Il giudice rinnova l'invito ad un accordo; fissa la nuova udienza giovedì 16 febbraio 2017 ore 10,45; assegna i termini per sintetiche memorie ex art. 183 6° co. c.p.c. decorrenti dal 10 novembre 2016 (giorno non computato nel termine): i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente il loro richiamo) e di evidenziare, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema probandum; [...]>>), l'opposta non solo non ha depositato la prima memoria istruttoria, ma nella seconda memoria ha articolato mezzi di prova che – in linea con quanto già esposto in citazione - logicamente davano per riconosciute le prestazioni eseguite dall'opposta (mal eseguite, secondo l'opponente), con la sola eccezione di quelle di cui alle fatture 7 e 8 del 1 febbraio 2015 (v. il capitolo n. 11, strutturato in termini ben differenti rispetto agli altri: <<11) vero che le prestazioni rappresentate nelle fatture n. 7 e n. 8 emesse da YYY s.r.l. e prodotte in atti, poste anch'esse a base dell'impugnato provvedimento, non sono mai state rese in favore della opponente atteso che esse si riferiscono al mese di febbraio 2015, allorché il rapporto contrattuale di cui si tratta era stato "interrotto" per recesso della odierna opponente con decorrenza ed efficacia dalla data del 3.2.2015 come da comunicazione della opponente stessa in pari data, che si mostra ad esso rispondente (doc. n. 8)>>).

Per brevità, si rimanda ai capitoli di prova richiamati in epigrafe sotto le conclusioni. A ciò si aggiunga che, essendo pacifico il contratto tra le parti (benché, come si dirà, dell'accordo manchi la prova scritta), in corso di rapporto mai vi è stata contestazione da parte di XXX s.r.l. dell'assoluto inadempimento di YYY s.r.l. (al contrario, le sia pur generiche allegazioni e le produzioni di parte opponente vanno nel senso opposto: le prestazioni sono state eseguite ma non sempre in conformità agli accordi o agli standard di ordinaria diligenza o nei tempi previsti), tant'è che a gennaio 2015 vi erano stati due pagamenti parziali per complessivi euro 20.000 e che il recesso dal rapporto contrattuale (dunque, ancora una volta, pacificamente riconosciuto dall'opponente) è stato motivato da XXX s.r.l. con l'argomento dei <<costi elevati>>, come chiaramente si evince dalla email 3 febbraio 2005 inviata alle ore 9.48 da P...P... ed avente ad oggetto <<disdetta YYY s.r.l.>> (doc. 8 allegato all'atto di citazione: <<Con decorrenza 4 febbraio 2015, ultimo giorno di consegna a cliente 3 febbraio 2015, si disdetta il servizio di consegna logistica dei clienti a voi affidati, viene disdettata anche la linea primaria da Muggiò al vostro deposito comprensivi del rientro dei resi/ceste/bancali e bolle. Tale decisione è scaturita dai costi elevati, non più sostenibili. Abbiamo sempre condiviso con la vostra organizzazione la problematica dei costi e richiesto interventi per la riduzione dei costi ma non abbiamo avuto risposte adeguate se non delle richieste di lasciare il servizio. Il giorno 3 febbraio alle ore 13 passerà un nostro incaricato al ritiro di tutto ciò che è di competenza nostra e delle chiavi dei clienti serviti al chiuso che sono di proprietà del cliente. Cordiali saluti [...]>>).

A quella email YYY s.r.l. aveva risposto con email 3 febbraio 2015 ore 10,38 (doc. 3 di parte convenuta), su cui non è sorta contestazione alcuna, dalla quale si ricava che la discussione tra le parti (in assenza oltretutto della sottoscrizione del contratto da parte di XXX s.r.l.) aveva riguardato non la misura del corrispettivo ma i termini di pagamento e la mancata restituzione da parte di XXX s.r.l. del contratto firmato:

<<Oggetto:Re: disdetta YYY s.r.l.

Data:Tue, 03 Feb 2015 10:38:47 +0100

Mittente:Amministrazione YYY s.r.l. <yyy@yyy.it>

A:P...P... <ppp@ppp.it>

CC:Bologna P... <info@p...it>, M...A... <mmaaaa@mmaaaa.it>, C...C... <ccc@ccc.it>, A...C... <aaacc@aaacc.it>, S...P... <ssppp@ssppp.it>

*Buongiorno P...,*

*prima cosa non possiamo accettare una mail di questo tipo in quanto si disdetta alle 9.48 per oggi stesso è improponibile. Seconda cosa non abbiamo mai ricevuto da parte Vostra lamentele per quanto riguarda i costi ed abbiamo cercato di venirvi incontro il più possibile. Inoltre il fatto di richieste di lasciare il servizio era dovuto al mancato rispetto degli accordi contrattuali per quanto riguarda il pagamento e precisamente avete deciso da soli di spostare a 30 giorni senza nemmeno avvisarci. Al momento abbiamo un accordo verbale (in quanto come promesso dal Sig. G... e dal Sig. A... non mi avete mai inviato uno scritto) con un rientro di 10.000 a settimana (mancano ancora circa 14000 euro di dicembre e tutto gennaio).*

*Abbiamo richiesto più volte la nostra copia del contratto firmata che non ci avete mai inviato dicendo che era dal notaio. Quindi sulla base del contratto che abbiamo noi e che vi avevamo inviato firmato, al punto 11, il servizio può essere disdetta con 90 gg. di preavviso, pena 3 mesi interi di compensi.*

*Scrivo la presente, in quanto quando telefono non mi viene risposto.*

*Attendo un riscontro e nel frattempo ho sottoposto il caso al nostro legale.*

*Cordiali saluti.*

*S...B...*

*Amministrazione>>>.*

**10.**

Ciò premesso, e ribadito il diniego all'ammissione di prove costituenti (infatti le prove orali proposte dall'opponente hanno ad oggetto circostanze solo genericamente allegate o da provarsi per documenti: vedi per queste ultime i capp. 9 e 11, l'ultimo dei quali peraltro ha anche ad oggetto un fatto negativo), è del tutto infondata la tesi del grave inadempimento dell'opposta, oltretutto formulata con riferimento a circostanze solo genericamente allegate o all'evidenza trascurabili nella ottica prospettata dall'opponente (v., ad es., la email 9 gennaio 2015 in cui si discute della consegna di 17 panini invece di 20). In conclusione, atteso altresì il chiaro tenore dell'art. 115, 1° co., c.p.c., deve concludersi nel senso che l'opponente ha contestato l'omessa esecuzione solo ed esclusivamente delle prestazioni di cui alle due fatture emesse a febbraio 2015.

Allo stesso tempo, in assenza oltretutto di una analitica, tempestiva e chiara contestazione ad opera dell'opponente (si rimanda anche alle considerazioni svolte al par. 9), deve concludersi nel senso che non è in discussione l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alle prime sette fatture azionate (una considerazione a parte andrà fatta a proposito delle fatture 7 e 8).

**11.**

Quanto all'oggetto del contratto e in particolare alla pattuizione del corrispettivo, se è vero che l'opposta non ha prodotto un testo contrattuale sottoscritto anche dall'opponente (e ciò è dipeso dalla condotta di XXX s.r.l., la quale ha dato attuazione al rapporto senza restituire a YYY s.r.l. il contratto firmato), resta il fatto che, come chiaramente affermato anche nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'accordo vi era e mai è stato messo in discussione da XXX s.r.l.: ed infatti mai, in corso di esecuzione del rapporto, vi è stata contestazione sui corrispettivi unitari esposti nelle fatture emesse da YYY s.r.l.. A ciò si aggiunga che neppure dopo il sollecito inviato dall'abogado ... il 12 febbraio 2015 via PEC e via fax (doc. 11 fase monitoria) alcuna contestazione è mai stata sollevata dall'opposta (se non con l'atto introduttivo del presente giudizio).

Particolarmente significativo, anche alla luce dello scambio di email del 3 febbraio 2015, è il pagamento parziale in due rate, ciascuna di euro 10.000, eseguito da XXX s.r.l. a gennaio 2015 (v. il riepilogo contabile prodotto in fase monitoria), segno evidente, nel contesto sopra delineato e in assenza di contrasti sui corrispettivi esposti nelle fatture, del pieno accordo tra le parti e della conformità delle fatture a quell'accordo. Nella email 3 febbraio 2015 di YYY s.r.l. si dava atto del pagamento di euro 20.000 in relazione alle fatture emesse sino a dicembre 2014 e del mancato pagamento di quelle emesse a gennaio 2015: nessuna smentita o contestazione sul punto era stata fatta da XXX s.r.l..

Infine, l'opponente non ha neppure saputo indicare (e tanto meno si è offerto di provare) quale diverso accordo fosse stato concluso dalle parti. In conclusione, i fatti eloquenti sopra indicati confermano la correttezza dei dati esposti nelle fatture quanto a prestazioni eseguite e a corrispettivi dovuti con riferimento alle prime sette fatture.

**12.**

Sin dall'atto introduttivo l'opponente ha espressamente contestato la pretesa creditoria riguardante le due fatture emesse il 1 febbraio 2015, portanti l'una il numero 7 (linea primaria Bologna – Muggiò) e l'altra il numero 8, affermando di essere receduta dal contratto il martedì 3 febbraio 2015 con effetto dal giorno successivo (doc. 8) e che in quel mese nessuna prestazione era stata emessa da YYY s.r.l.

A fronte di questa specifica contestazione l'opposta avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, mentre è insufficiente il richiamo al termine di preavviso fissato nel testo contrattuale non sottoscritto da XXX s.r.l.

Mancata la prova da parte dell'opposta, attrice in senso sostanziale, il credito risultante dalle due fatture emesse il 1 febbraio 2015 per complessivi euro 34.111,20 non può ritenersi sussistente.

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura meramente impugnatoria occorre determinare il credito spettante all'opposta. Mentre il decreto opposto porta l'ingiunzione di pagare la somma di euro 86.103,40 al netto dei due pagamenti parziali del 19 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015 (euro 106.103,40 meno euro 20.000), la mancata prova delle prestazioni di cui alle fatture del 1 febbraio 2015 porta a rideterminare il credito di YYY s.r.l. in euro 51.992,20 (euro 86.103,40 meno 34.111,20). Ciò comporta di per sé solo la revoca del decreto.

**13.**

Nell'accertare il credito di YYY s.r.l. rimasto insoddisfatto deve tenersi altresì conto del pagamento effettuato in corso di causa e pari ad euro 25.200,00. Per effetto di tale pagamento, eseguito dopo la transazione rimasta però in parte inadempita (la convenuta ha affermato nella memoria istruttoria n. 3, e sul punto non è sorta contestazione, che l'attrice <<non ha regolarmente versato le rate mensili prestabilite e risulta essere inadempiente dal mese di settembre 2016>>), il credito residuo per capitale è pari ad euro 26.792,20.

Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento della somma capitale di euro 26.792,20 oltre interessi di mora ex d.lgs. 9 novembre 2002 n. 192 da calcolarsi su euro 51.992,00 dal 12 febbraio 2015 sino al 29 settembre 2016 e da calcolarsi su euro 26.792,20 dal 30 settembre 2016 sino al saldo.

**14.**

Del tutto indimostrato è il danno contrattuale lamentato dall'opponente in via di subordine.

**15.**

Ogni altra questione è assorbita (e ciò vale anche quanto alla domanda risarcitoria subordinata proposta dall'opposta in comparsa di costituzione).

**16.**

Le spese seguono la soccombenza nel giudizio a contraddittorio pieno. Attesa la soccombenza dell'opponente e tenuto conto della misura del credito accertato, le spese processuali del giudizio di opposizione vengono liquidate in relazione allo scaglione di cause sino a 52.000 euro, parametri medi, e poste a carico di XXX s.r.l., come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **revoca** il decreto ingiuntivo n. 3904/15;
- **condanna** l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 26.792,20 oltre interessi di mora ex d.lgs. 9 novembre 2002 n. 192 su euro 51.992,00 dal 12 febbraio 2015 sino al 29 settembre 2016 e su euro 26.792,20 dal 30 settembre 2016 sino al saldo;
- **rigetta** la domanda risarcitoria proposta in subordine dall'attrice contro la convenuta;

- **condanna** l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in euro 7.254,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 6 dicembre 2017

Il giudice

Antonio Costanzo

sentenza pubblicata il **7 dicembre 2017** con n. **2709**

